

N. 1858

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, VELTRI e LOMBARDI
SATRIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1996

Disposizioni per la nomina di disoccupati
a componenti di seggio elettorale

ONOREVOLI SENATORI. - Puntualmente, in ogni consultazione elettorale, vengono consumati atti di ingiustizia nei confronti di coloro che da anni sono in attesa di un posto di lavoro.

È trascurabile l'apporto economico per chi svolge le funzioni di componente di seggio elettorale, quando è titolare spesso di un stipendio; è mortificante invece per il disoccupato che si vede privato anche di siffatte piccole soddisfazioni che, a volte, gli consentono almeno di vivere per qualche giorno con una manciata di denaro in tasca.

E non a torto nei vari giornali, quotidiani e non, viene dato rilievo a siffatta ingiustizia.

Per la cronaca riportiamo passi di alcune lettere al direttore della *Gazzetta del Mezzogiorno* del 6 aprile 1994: «In un momento di particolare disagio economico e lavorativo, in cui migliaia di giovani disoccupati sono alla ricerca di un minimo sostentamento, si è rilevato ancora una volta con le ultime elezioni che agli stessi disoccupati vengono privilegiati cittadini regolarmente occupati. Questi cittadini, oltre ad arrecare, con la loro assenza, disagio alla propria azienda per i giorni contemplati per le votazioni, beneficiano di un compenso oltre che economico anche di due ulteriori giorni di riposo, così come sancito dalla normativa vigente. Tutto questo stride violentemente contro ogni morale, in quanto il problema della disoccupazione viene regolarmente ignorato anche in queste pur minime circostanze. È auspicabile che questo mio risentimento, condiviso da innumerevoli cittadini, prescindendo da valutazioni di ordine politico, venga ascoltato da chi si appresta a governarci ed attentamente valutato».

Dalla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 15 aprile 1994: «... ai suddetti presidenti sono aggregati i soliti segretari (molte volte loro

parenti) e, perchè no, i soliti scrutatori, che di riffe o di raffa si sono insediati. Orbene, se le suddette, persone si fossero insediate per sorteggio, farebbero bene a giocare settimanalmente un terno al lotto, vista la fortuna che si ritrovano. Se invece il loro insediamento non fosse questione di fortuna, allora sarebbe tutto un'altro discorso».

Dalla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 23 aprile 1994: «... anche la nomina dei presidenti di seggio presuppone amicizie, conoscenze e segnalazioni. Desta amarezza che siffatto comportamento venga tenuto presso le corti d'appello i cui presidenti, è bene ricordarlo, firmano i decreti di nomina dei presidenti di seggio e che invece farebbero bene a sorvegliare quanto avviene nelle cancellerie e negli uffici elettorali presso queste dislocati per evitare che la discrezionalità di cui godono in tale materia non sfoci in arbitri, e per impedire abusi, prevaricazioni e favoritismi. Basti pensare che il personale degli uffici giudiziari, dagli assistenti ai cancellieri, indipendentemente dal titolo di studio e dalla qualifica rivestita, sono privilegiati e sistematicamente nominati (si vedano a tale scopo gli elenchi dei presidenti, nei quali è dato rinvenire che tutti gli impiegati che ne hanno fatto domanda hanno poi ricevuto la nomina) e pertanto sono considerati, solo perchè appartengono a detti uffici, in possesso di quei requisiti oggi richiesti e che a me, procuratore legale, evidentemente difettano».

E chi più ne ha ne metta!

Spinti da una profonda esigenza, che sgorga da considerazioni umanitarie e da un senso di giustizia, formuliamo il presente disegno di legge, perchè venga posto fine alla nomina di componenti dei seggi elettorali per persone già vincolate da un normale rapporto di lavoro.

Siamo consapevoli che la misura proposta è una goccia nell'oceano, ma il solo pensiero di considerare lo stato di necessità e di disagio in cui versano tali persone è già atto di solidarietà.

Pertanto, a nostro parere, la scelta dovrebbe essere rigorosamente orientata verso

persone residenti nel luogo di votazione: così si eviterebbe che molti presidenti, provenienti da comuni distanti oltre dieci chilometri, percepiscano considerevoli compensi per missioni, ovviamente anche (ciò accade molto spesso) per familiari ed amici che portano con loro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In ogni sezione circoscrizionale per l'impiego sono redatte, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite graduatorie delle persone idonee aspiranti alla nomina di presidente, scrutatore e segretario di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 avviene previa presentazione di una apposita domanda al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da parte dei soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle liste elettorali;
- b) essere iscritto nelle liste di disoccupazione;
- c) non avere superato il sessantesimo anno di età;
- d) essere in possesso, per la nomina a presidente e segretario, del diploma di laurea o, in subordine, del diploma di scuola media superiore e, per la nomina a scrutatore, del diploma di scuola media inferiore.

Art. 2.

1. Le graduatorie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono formulate ed aggiornate annualmente da apposite commissioni operanti in seno alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli interessati devono allegare alla domanda ogni titolo utile.

Art. 3.

1. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli scrutatori, l'ufficio provinciale del

lavoro e della massima occupazione trasmette alle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, tre mesi prima dell'inizio delle operazioni elettorali, i nominativi degli aspiranti scrutatori residenti nei relativi comuni di competenza, con l'indicazione del posto occupato in graduatoria.

Art. 4.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 3 si procede alla formazione di due distinte graduatorie per la nomina a segretario e presidente di seggio.

Art. 5.

1. Per la nomina a presidente di seggio elettorale, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

2. Nel caso in cui le persone incluse nelle graduatorie non siano sufficienti per ricoprire tutti i posti previsti per il normale svolgimento delle operazioni elettorali, le commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 procedono ad operazioni di sorteggio per la sostituzione dei mancanti, tenendo conto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione della presente legge, stabilendo, in particolare, i titoli di preferenza e le modalità di compilazione delle graduatorie di cui al comma 1 dell'articolo 1.

